

G) LAVATURA E TINTURA DI ABITI, BIANCHERIA, TENDAGGI E ARREDI
(escluso il lavaggio a gettoni)

LAVORAZIONE PER CONTO DI PRIVATI

1011. Ordinazioni.

Il pulitintore, all'atto del ricevimento della merce, è tenuto a rilasciare al cliente una bolletta di ricevuta contenente l'intestazione della ditta, il nome del cliente, la data di emissione, nonché una descrizione sommaria dei capi atti a individuarli.

Trattandosi di capi di particolare pregio, nella bolletta deve essere indicato anche il valore dichiarato dall'utente.

L'affidamento del capo per la lavatura si intende, salvo patto contrario, comprensivo anche della stiratura.

1012. Verifica merce.

Il pulitintore è tenuto, al momento del ricevimento dei capi a rilevare particolari anomalie degli stessi, segnando sulla bolletta di ricevuta eventuali difetti (tipi di tessuto, usura, macchie) e quant'altro potesse, durante la fase di lavorazione, dar luogo a danneggiamenti.

Così pure la presenza di particolari accessori (bottoni, perline, fibbie, guarnizioni e simili), che durante la lavorazione potrebbero essere danneggiati o causa di danneggiamento, deve essere segnalata al momento del ricevimento.

Se la verifica ha luogo in assenza del cliente e vengono riscontrati i citati difetti, il pulitintore sospende la lavorazione in attesa di chiedere istruzioni allo stesso cliente. Se non lo richiama risponde dell'eventuale danno.

Al contrario, se il cliente autorizza il lavaggio, con accettazione scritta, la responsabilità è assunta dallo stesso.

1013. Tempo per l'esecuzione.

Nella bolletta viene indicato il termine presunto di riconsegna, che viene pattuito verbalmente caso per caso.

1014. Responsabilità del pulitintore.

La merce si considera smarrita scaduti 90 giorni dalla data in cui il cliente ne ha chiesto la restituzione.

In caso di smarrimento del capo, il pulitintore è tenuto a risarcirne il valore commerciale al momento della consegna, tenuto conto degli elementi contenuti nella bolletta.

In caso di deterioramento del capo, dovuto a imperizia o negligenza, il pulitintore è egualmente tenuto a risarcirne il valore commerciale.

Il pulitintore non risponde per danni causati da lavorazione effettuata in conformità di etichettature o simbolismi erronei.

Il cliente viene generalmente avvertito da parte del pulitintore quando, per qualità dei tessuti o per particolarità degli accessori (bottoni, fibbie, guarnizione e simili), l'operazione di lavatura potrebbe non dare esito soddisfacente.

In questo caso la lavorazione, se confermata, si intende effettuata con esclusivo rischio e pericolo del cliente.

In conseguenza di danno o di perdita della merce, il pulitintore è tenuto al risarcimento del valore commerciale riferito al capo al momento della consegna.

In presenza di scontrino fiscale che inequivocabilmente qualifichi il capo per valore e tempo acquisito, il danno dovrà essere liquidato in rapporto al suo valore.

Dovrà essere comunque tenuto presente il tempo d'uso con la conseguente usura del capo e l'eventuale sostituzione.

Il risarcimento del capo lo rende di proprietà del pulitintore, salvo accordi diversi.

L'eventuale rapporto con l'Assicurazione deve intendersi tra Pulitintore e Assicurazione, indipendentemente dal cliente che deve essere risarcito dal pulitintore.

1015. Riconsegna.

Il pulitintore usa riconsegnare la merce al portatore della bolletta dello scontrino, senza assicurarsi se questi sia o meno il proprietario.

1016. Reclami.

Il cliente è tenuto a contestare il danno al pulitintore verbalmente entro 48 ore di esercizio dal ritiro del capo, farà poi seguire, entro otto giorni, una lettera dove elencherà i difetti riscontrati.

Scaduto tale termine, il pulitintore non risponde del danno.

1017. Perdita di bolletta.

In caso di smarrimento della bolletta, il cliente deve fornire tutti gli elementi per l'individuazione del capo (epoca di consegna, descrizione) e il pulitintore ha facoltà di riservarsi tre o quattro giorni per la ricerca; la riconsegna avviene previa presentazione, da parte del cliente, di documento di identità e sottoscrizione di una dichiarazione di smarrimento della bolletta.

1018. Tempo di custodia di merce non ritirata.

Il pulitintore tiene a disposizione del cliente i capi per un tempo massimo di 90 giorni dalla data del ricevimento.

1019. Tintura.

Quando la prestazione abbia per oggetto la tintura di abiti confezionati, il pulitintore usa avvertire il cliente, volta per volta, di non poter garantire la buona riuscita dalla lavorazione e, in tal caso, risponde del danneggiamento soltanto qualora sia imputabile a imperizia o negligenza.

LAVORAZIONE PER CONTO DI COMUNITÀ O ALBERGHI

1020. Forma e conclusione del contratto.

Il contratto è di regola scritto.

Quando l'utente è una collettività o un albergo è usualmente richiesta alla ditta un'offerta scritta e il contratto si perfeziona con una conferma verbale o scritta da parte dell'utente.

1021. Oggetto del contratto.

La richiesta della lavatura implica, salvo patto contrario, anche la stiratura della merce.

1022. Ritiro e riconsegna della merce.

Tali operazioni sono eseguite dalla ditta esecutrice presso la sede del committente e il relativo corrispettivo si intende compreso nel prezzo pattuito per la prestazione.

La merce viene consegnata all'incaricato della ditta esecutrice accompagnata da una distinta, compilata dal committente, contenente la descrizione dei capi e il tipo di lavorazione richiesta.

1023. Unità di base di contrattazione.

Il prezzo della prestazione è riferito al capo, tenuto conto della sua natura e del tipo di lavorazione.

Se trattasi di biancheria piana il prezzo è riferito a kg. prima della lavorazione, purché trattasi di biancheria asciutta.

1024. Risarcimento danni.

In caso di smarrimento o deterioramento di biancheria piana, viene operata la sostituzione, oppure si concorda un adeguato risarcimento.

1025. Tintura.

Quando la prestazione abbia per oggetto la tintura di abiti e confezioni, il pulitintore usa avvertire il cliente, di volta in volta, di non poter garantire la buona riuscita della lavorazione e, in tale caso, risponde del danneggiamento soltanto qualora sia imputabile a imperizia o negligenza.

LAVORAZIONE PER CONTO DI ALTRA LAVANDERIA

1026. Ordinazione.

All'atto della consegna degli articoli, la lavanderia che effettua la lavorazione compila una distinta contenente l'intestazione, la data di consegna, il tipo e il numero degli articoli.

Trattandosi di articoli di particolare pregio, il committente fa risultare sulla distinta il valore che dichiara.

1027. Smarrimento e deterioramento.

La merce si considera smarrita se non viene riconsegnata entro 40 giorni dalla data di emissione della distinta; in tal caso e in quello di deterioramento dovuto a imperizia o negligenza, il committente ha diritto a essere risarcito nella stessa misura con cui ha risarcito il cliente.

1028. Tintura.

Quando la prestazione abbia per oggetto la tintura di abiti e confezioni il pulitintore usa avvertire, di volta in volta, di non poter garantire la buona riuscita della lavorazione e, in tal caso, risponde del danneggiamento soltanto qualora sia imputabile a imperizia o negligenza.